

FINECO

B A N K

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI DI FINECOBANK

FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.

ASSEMBLEA DEI SOCI

28 aprile 2020

*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli
organi sociali di FinecoBank*

AVVERTENZA

*Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli azionisti di FinecoBank S.p.A. (“**FinecoBank**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina degli organi sociali, alle quali gli Azionisti sono pregati di fare riferimento.*

PARTE A

Informazioni in merito alla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Numero di Amministratori e durata del mandato

Il Consiglio di Amministrazione è composto, ai sensi di Statuto, da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 13.

Prima dell'elezione, l'Assemblea deve determinare il numero degli Amministratori.

I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre esercizi ed il loro incarico scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina).

1.2. Modalità di nomina

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, all'elezione dei componenti il Consiglio del Amministrazione si procederà sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati.

1.3. Soggetti legittimati a presentare le liste

I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Si rammenta che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 28 del 30 gennaio 2020 la Consob ha determinato, per FinecoBank, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).

1.4. Termine per il deposito delle liste

Entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* **3 aprile 2020**).

1.5. Modalità di deposito delle liste

Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, (con espressa indicazione: “*All’attenzione dell’Ufficio Corporate Law & Board Secretary’s Office*”) o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.fineco.it, allegando i documenti in formato PDF sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

1.6. Termine per la pubblicazione delle liste

Almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea per le liste presentate dagli Azionisti (*i.e.* **7 aprile 2020**).

Almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea per la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione (*i.e.* **29 marzo 2020**).

Le liste, corredate della documentazione richiesta, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet di FinecoBank, nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da BIt Market Services S.p.A. (www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nei termini di cui sopra.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto) o che aderiscono ad un patto parasociale *ex art.* 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "**TUF**") o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile non possono presentare più di una lista.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nel determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nel presentare le liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" (il "**Profilo quali/quantitativo**"), recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Il suddetto documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, è disponibile sul sito *internet* di FinecoBank (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti*"). Resta ferma la facoltà per gli Azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia al contenuto del Profilo quali/quantitativo.

2.1. Composizione di genere

L'art. 147-*ter*, comma 1-*ter*, TUF impone il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo amministrativo in base al quale al genere meno rappresentato va riservata una quota di almeno due quinti dei componenti eletti, tenuto conto di quanto indicato nella Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020 per gli organi sociali composti da tre membri¹.

Pertanto, nella presentazione delle candidature dovrà tenersi conto del criterio di genere come sopra rappresentato. In particolare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello Statuto sociale, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (*i.e.* due quinti, tenuto conto – come sopra precisato – di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020).

2.2. Amministratori indipendenti

¹ Si veda la nota n. (2) che segue.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente.

In particolare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello Statuto sociale, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

2.3. Liste di minoranza e collegamenti tra liste

In relazione alla nomina del consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate, l'art. 147-ter, comma 3, TUF prevede che "(...) *almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*".

Ciò premesso, al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste la Consob, con **Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009**, ha formulato dettagliate raccomandazioni rivolte agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina dei componenti gli organi di amministrazione. Più in particolare, la citata Comunicazione richiede ai soggetti legittimati che presentino una "lista di minoranza" di depositare – unitamente alla lista – una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui al predetto art. 147-ter, comma 3, TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate:

- (a) le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento; ovvero
- (b) l'assenza delle richiamate relazioni significative.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;

- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

La Consob ha quindi precisato che la nozione di collegamento è “*atecnica*” e “*non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento*” e che alla stessa “*considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato*” (cfr. Comunicazione Consob n. DCG/11085486 del 19 ottobre 2011).

Si precisa, infine, che la Società metterà a disposizione del pubblico la suddetta dichiarazione unitamente alle liste, nei termini e secondo le modalità stabilite per la pubblicazione delle stesse.

2.4. Documentazione da presentare con le liste

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito del **3 aprile 2020** (i.e. il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea), devono essere depositati altresì i seguenti documenti debitamente datati e sottoscritti:

- (a) le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; a tale fine i soggetti legittimati possono utilizzare lo schema di “*Lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*” allegato sub “**A**”;
- (b) la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; a tal fine i soggetti legittimati possono utilizzare lo schema di “*Dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento*” allegato sub “**B**”;
- (c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati elencati nella lista (*curriculum vitae*) e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; entrambi i documenti devono essere depositati in lingua italiana e inglese.
- (d) la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente la candidatura e l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, secondo lo schema di “*Dichiarazione di accettazione carica*” allegato sub “**C**”.

Le liste per le quali non siano state osservate le previsioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

Al fine di consentire agli Azionisti una più agevole lettura delle competenze in capo a ciascun candidato, il Consiglio di Amministrazione richiede inoltre che ciascun candidato presenti una dichiarazione sottoscritta dal medesimo riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.", secondo lo schema di cui al documento *sub* allegato A dell'allegato C sopra richiamato.

I candidati sono inoltre tenuti a prendere visione dell'informativa *privacy* ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 *sub* Allegato D al presente documento.

3. PROCEDURA DI NOMINA

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà secondo le seguenti modalità, ai sensi di Statuto:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto *infra* precisato:

a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti;

a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;

c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;

e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di

Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

PARTE B

Informazioni in merito alla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Finecobank

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Modalità di nomina e durata del mandato

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.

Alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti si procederà sulla base di liste di candidati presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. In particolare, le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente.

I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi sino alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

1.2. Soggetti legittimati a presentare le liste

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Si rammenta che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 28 del 30 gennaio 2020 la Consob ha determinato, per FinecoBank, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).

1.3. Termine per il deposito delle liste

Entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* **3 aprile 2020**).

1.4. Modalità di deposito delle liste

Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, (con espressa indicazione: "All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law") o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.fineco.it, allegando i documenti in formato PDF sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

1.5. Termine per la pubblicazione delle liste

Almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.* **7 aprile 2020**).

Le liste, corredate della documentazione richiesta, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet di FinecoBank, nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da BIt Market Services S.p.A.

(www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), entro il 7 aprile 2020.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto) o che aderiscono ad un patto parasociale *ex art.* 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “**TUF**”) o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile non possono presentare più di una lista.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ai fini della presentazione delle liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (il “**Profilo quali/quantitativo del Collegio**”), recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca. Il suddetto documento, approvato dal Collegio Sindacale in data 11 marzo 2020, è disponibile sul sito *internet* di FinecoBank (Sezione “*Governance / Assemblea Azionisti*”). Resta ferma la facoltà per gli Azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Collegio Sindacale, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta.

2.1. Composizione di genere

Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. A tal riguardo, le modalità di formazione delle liste e i criteri suppletivi di individuazione dei componenti l'organo di controllo devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio Sindacale, così come indicato dalla Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020, essendo l'Organo di Controllo di FinecoBank composto da tre membri effettivi².

2.2. Liste di minoranza e collegamenti tra liste

Con riferimento alla nomina dell'organo di controllo, l'art. 148, comma 2, del TUF prevede che *«la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti»*.

² Si veda la Comunicazione n. 1/20 pubblicata da Consob in data 30 gennaio 2020, mediante la quale l'Autorità di Vigilanza ha precisato che “[...] nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare e tenuto conto dell'urgenza connessa all'applicazione delle nuove disposizioni già a partire dai prossimi rinnovi degli organi sociali - nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla disciplina in esame, considererà il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, dell'art. 144-undecies. 1 (“Equilibrio tra generi”), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”) inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, la Consob riterrà che sia in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Resta fermo il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, del citato 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti per gli organi sociali formati da più di tre componenti”.

In forza di tale delega regolamentare, la Consob ha disciplinato in modo dettagliato, con il Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (“**Regolamento Emittenti**”) l’intera procedura dell’elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista, avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di “*garantire l’effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze*”. La Consob, in particolare, ha individuato nell’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un’elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una “lista di minoranza” debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-*quinquies* con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti).

Più nel dettaglio, l’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti individua i seguenti rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza:

- (a) rapporti di parentela;
- (b) appartenenza al medesimo gruppo;
- (c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- (d) rapporti di collegamento ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- (e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- (f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall’articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell’emittente, di un controllante di quest’ultimo o di una sua controllata.

La comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 precisa quindi che, con riguardo all’elezione degli organi di controllo, fermo l’obbligo di depositare la dichiarazione di cui all’art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, si raccomanda ai soci che presentino una “lista di minoranza” di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto. In alternativa, dovrà essere indicata l’assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 148, comma 2, del TUF e all’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l’adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall’art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell’emittente o di società del gruppo dell’emittente;
- l’adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;

- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

La Consob ha quindi precisato che la nozione di collegamento è *“atecnica”* e *“non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento”* e che alla stessa *“considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato”* (cfr. Comunicazione Consob n. DCG/11085486 del 19 ottobre 2011).

Si precisa, infine, che la Società metterà a disposizione del pubblico la suddetta dichiarazione unitamente alle liste, nei termini e secondo le modalità stabilite per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata *(i)* una sola lista, ovvero *(ii)* liste presentate da Soci che, in base alla normativa vigente, risultino collegati tra loro, la Società ne darà prontamente notizia mediante un apposito comunicato nei termini e secondo le modalità prescritte ai sensi di legge; in tal caso, potranno essere presentate liste fino al 20 marzo 2017 (ossia entro il terzo giorno successivo la data di scadenza) da parte di Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione.

2.3. Requisiti

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti. Inoltre devono attestare l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi.

Per maggiori dettagli in merito ai requisiti prescritti per ciascun componente l'organo di controllo si rinvia al Profilo quali-quantitativo del Collegio.

2.4. Documentazione da presentare con le liste

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito del **3 aprile 2020** (*i.e.* il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea), devono essere depositati, altresì, i seguenti documenti debitamente datati e sottoscritti:

- (a) le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; a tale fine i soggetti legittimati

possono utilizzare lo schema di “*Lettera di deposito lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale*” allegato sub “**A1**”;

- (b) la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; a tal fine i Soci possono utilizzare lo schema di “*Dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento*” allegato sub “**B1**”;
- (c) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati elencati nella lista (*curriculum vitae*) e l’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; entrambi i documenti devono essere depositati in lingua italiana e inglese;
- (d) la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l’incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, secondo lo schema di “*Dichiarazione di accettazione carica*” allegato sub “**C1**”.

I candidati sono inoltre tenuti a prendere visione dell’informativa *privacy* ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sub Allegato D al presente documento.

Le liste per le quali non siano state osservate le previsioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

3. PROCEDURA DI NOMINA

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All’elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, quindi, secondo le seguenti modalità, ai sensi di Statuto:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (uno) Sindaco supplente;
- (b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera (a), risultando eletti – rispettivamente – Sindaco effettivo e Sindaco supplente i primi candidati della relativa sezione.

Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l’Assemblea delibera per la nomina o l’integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nell’elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

finecobank.com